

F I D E S.p.A.

Capitale Sociale € 3.000.000 interamente versato
Piazza del Popolo, 5 - 86035 LARINO (CB)
Tel. 0874/823372 - Fax 0874/824450
e-mail: info@fidespa.com - Web: www.fidespa.com

Larino, 5 agosto 2013

Spett/le
BANCA D'ITALIA
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano, 53
00184 ROMA

Inviato via mail a: npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Consultazione pubblica sulle modifiche alle disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Al fine di contribuire alla consultazione pubblica relativa alle modifiche da apportare alle disposizioni di cui in oggetto si sottopongono le seguenti osservazioni relative al Provvedimento posto in consultazione:

- 1) L'art. 119, comma 3, del TU prevede che le comunicazioni periodiche si intendono approvate in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse. Si tratta di comunicazioni massive (diverse decine di milioni l'anno) che debbono essere inviate a tutta la clientela e per tutti i contratti di durata in essere con periodicità annuale. L'utilizzo di modalità che comprovino la ricezione di tali documenti (ad es. raccomandata a.r.) aumenterebbe notevolmente i costi richiesti alla clientela per tale adempimento. Si potrebbe forse, nella Sezione IV al paragrafo "3.1 Disposizioni di carattere generale" (a pag. 31), prevedere, dopo il primo capoverso, che "La comunicazione deve essere inviata, con le modalità convenute, all'indirizzo indicato dal cliente nel contratto o successivamente comunicato. La comunicazione si intende ricevuta trascorsi 60 giorni dall'invio".
- 2) Nella Sezione IV al paragrafo "3.1 Disposizioni di carattere generale" (a pag. 32), al fine di semplificare gli adempimenti, si potrebbe precisare che nel caso in cui si stabilisca che la comunicazione periodica viene inviata sistematicamente per ogni anno solare la progressiva numerazione della stessa può essere omessa.
- 3) Nella Sezione XI al paragrafo "1 Premessa", (a pag. 93) nella nota (3) a piè pagina, viene stabilito che, nel periodo transitorio di cui all'art. 10 del D. Lgsv. n. 141/2010 agli intermediari iscritti nel solo elenco 106 (vecchia versione) del TU si applicano solo i paragrafi 2-bis e 3 della medesima sezione e non il paragrafo 2. Sembra pertanto opportuno, nel paragrafo "3 Comunicazioni periodiche alla clientela" della Sezione IV (a pag. 33), alla fine del secondo capoverso, aggiungere, dopo la frase "e sono quantificate in conformità di quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2", le parole "ove applicabile".

4) Nella Sezione VII al paragrafo “4.2.5 Offerta attraverso intermediari del credito” (a pag. 71) si dovrebbe forse meglio precisare aggiungendo alla fine del primo capoverso, dopo la frase “oppure agiscono in qualità di mediatori”, le parole “non convenzionati”.

Questo in conformità a quanto previsto nel paragrafo “1 Disposizioni applicabili” della Sezione VIII (pag. 85).

5) L’art. 3, comma 1, della Direttiva 2008/48/CE prevede che la stessa non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

Tale disposizione viene confermata dall’art. 13, comma 4, del Decreto ministeriale del 3.2.2011.

Nella Sezione VII al paragrafo “8 Disciplina transitoria” si disciplinano però solo i contratti a tempo indeterminato conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

Bisogna quindi, al fine di trattare, come previsto dalla legge, anche i contratti a tempo determinato, aggiungere a pag. 80:

“Analogamente, sempre in conformità dell’art. 30 della direttiva 2008/48/CE e dell’art. 13, comma 4, del decreto ministeriale del 3 febbraio 2011, ai contratti a tempo determinato in corso al 19 settembre 2010, per gli aspetti disciplinati dal capo II del titolo VI del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti a tale data oltre al decreto del Ministro del tesoro del 8 luglio 1992”.

6) Sempre sulla base di quanto esposto al precedente punto 5), nella Sezione VII al paragrafo “9 Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato (rinvio)” (a pag. 81), dopo la frase “Per i contratti disciplinati dalla presente sezione” si dovrebbero aggiungere le parole “conclusi dopo il 19 settembre 2010”.

7) Nella Sezione XI a pag. 93, nella nota (3) a piè pagina, si precisa che, nel periodo transitorio, il paragrafo “2 Procedure interne” della stessa sezione non si applica agli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’art. 106 (vecchia versione) del TUB.

Pertanto il rinvio previsto nel secondo e terzo capoverso della Sezione VII-bis (a pag. 84) a tale paragrafo risulterebbe privo di senso per tali soggetti e potrebbe inoltre causare confusione per la sua genericità.

La specifica disposizione normativa, introdotta con il nuovo art. 6-bis del DPR 5 gennaio 1980, n. 180, richiederebbe forse un intervento più specifico in sede di normativa secondaria.

Si potrebbe quindi, a pag. 84 al secondo capoverso della Sezione, sostituire l’espressione “secondo quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2” con la seguente “eventualmente prevedendo un rapporto minimo del netto ricavo percepito dal cliente nei confronti sia del montante del prestito che delle commissioni complessive corrisposte alla rete di vendita.”

Per quanto si riferisce invece al terzo capoverso della sezione, al fine di dare espressa attuazione alle richieste di trasparenza della struttura delle commissioni, contenute nel comma 3, lettera b) dell’art. 6-bis del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, si potrebbe sostituire l’intero capoverso con il seguente:

“Nel contratto di credito bisognerà separatamente esporre, in maniera chiara, dettagliata e inequivoca, gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente, costituiti: dagli interessi, dalle commissioni di gestione del prestito e dai costi assicurativi e gli oneri riferiti invece ad attività connesse alla concessione ed alla erogazione del finanziamento, che non debbono essere restituiti al consumatore in caso di estinzione anticipata, costituiti: dalle spese di istruttoria e dai compensi corrisposti agli intermediari del credito eventualmente intervenuti”.

Al riguardo, con riferimento ai compensi dagli intermediari del credito, si rammenta anche quanto previsto dall'art. 125-nonies del TUB e che nella stessa Relazione illustrativa del Provvedimento in consultazione viene precisato, a pag. 14, che la mediazione creditizia "non è un rapporto di durata che ha uno svolgimento nel tempo".

Coerentemente con tale impostazione va eliminata inoltre la nota (2) a piè pagina a pag. 95 venendo l'argomento già dettagliatamente disciplinato, come sopra detto, nella Sezione VII-bis.

8) Nella seconda parte dell'ultimo capoverso della Sezione VII-bis (a pag. 84) si prevedono due modalità per "permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi".

Entrambe le strade indicate rendono la struttura dei documenti di trasparenza più complessa e potrebbero provocare difficoltà tecniche agli intermediari.

La quasi totalità dei documenti di trasparenza sono infatti stampati in bianco e nero e una realizzazione degli stessi in quadricromia ne eleverebbe i costi e potrebbe forse causare confusione nei consumatori.

Anche l'aggiunta di un ulteriore distinto documento non migliorerebbe, a nostro avviso, la comprensione da parte del consumatore e contrasterebbe con lo spirito di semplificazione, sintesi ed uniformità che ha condotto in sede comunitaria all'introduzione del documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Inoltre la possibilità di scegliere tra due modalità completamente diverse renderebbe la documentazione precontrattuale per questa categoria di finanziamenti non uniforme sul mercato.

Si potrebbe invece, in modo più semplice e chiaro, indicare le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi in due distinte sezioni della voce "Importo totale che il consumatore è tenuto a pagare" delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Si propone pertanto di sostituire il periodo finale della Sezione VII-bis a pag. 84 che inizia con le parole "Le componenti di costo dovute all'intermediario..." e finisce con "documento distinto allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"" con il seguente:

"Le componenti di costo dovute dall'intermediario e quelle dovute a soggetti terzi (ad es. a titolo d'imposta, quale corrispettivo di altri contratti o della mediazione) debbono venire riportate nel documento standard denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" in due distinte sezioni della voce "Importo totale dovuto dal consumatore",".

9) L'art. 124-bis, primo comma, del TUB dispone che "il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Ora per i finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio o salario o pensione le caratteristiche e i limiti per la concessione degli stessi risultano già disciplinati dalle apposite norme di legge, contenute nel DPR 5.1.1950, n. 180, nel DPR 28.7.1950, n. 895 e nella normativa secondaria emanata in argomento dal MEF e dagli enti previdenziali.

La consultazione di banche dati "pertinenti" appare pertanto superflua e fonte di inutili aggravii economici e procedurali a carico dei consumatori per l'ottenimento dei finanziamenti in questione.

Si potrebbe pertanto aggiungere, alla fine della Sezione VII-bis, il seguente nuovo capoverso:

"Per la valutazione del merito creditizio dei clienti che richiedono il finanziamento non è necessaria la consultazione di banche dati".

10) L'art. 128-ter del TUB è stato introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010.

Tale norma, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo D. Lgsv. n. 141/2010, è entrata in vigore il 3 dicembre 2010.

Pertanto nel commentare tale norma nella Sezione X, a pag. 92, sarebbe opportuno precisare anche la decorrenza delle nuove misure inibitorie consentite alla Banca d'Italia.

Si propone quindi di correggere l'inizio del primo capoverso di pag. 92 che recita "Ai sensi dell'articolo 128-ter del T.U. qualora nell'esercizio dei controlli emergano irregolarità, la Banca d'Italia può" aggiungendo dopo la parola "irregolarità" l'espressione "relative a contratti di credito conclusi dopo il 3 dicembre 2010".

Oppure, in alternativa, nella lettera a) del medesimo capoverso aggiungendo dopo le parole "e ordinare" l'espressione "con riferimento ai contratti di credito conclusi successivamente al 3 dicembre 2010".

Quanto sopra anche in conformità a quanto previsto nella Sezione VII al paragrafo "8 Disciplina transitoria".

11) La previsione contenuta nella Sezione XI, a pag. 95, secondo cui i corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa richiede che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute debbano essere quantificati per iscritto e formalmente approvati (da chi? dal cliente? dall'intermediario?) appare eccessivamente generica e potrebbe generare incertezza negli operatori.

L'unica disposizione normativa che, a quanto ci consta, prevede un rapporto tra i costi sostenuti dagli intermediari e le spese addebitate ai clienti è rappresentata dall'art. 127-bis, comma 3, del TU. Tale collegamento è previsto inoltre solo nel caso di spese addebitate per informazioni o comunicazioni.

Richiedere invece genericamente che i corrispettivi siano adeguati e proporzionati in rapporto ai costi sostenuti potrebbe erroneamente far ritenere che si voglia intervenire interferendo sulle politiche di *pricing* adottate dagli intermediari con riferimento alle quali invece l'autorità di vigilanza ha sempre evitato ogni intervento dirigistico ritenendo, giustamente, che le stesse debbano essere fondamentalmente governate da meccanismi di libera concorrenza e di mercato. Gli intermediari potrebbero infatti, per proprie politiche commerciali, anche offrire alcuni servizi o prodotti in perdita recuperando la stessa con i guadagni su altri servizi e prodotti accessori o correlati.

Si propone pertanto di sostituire, nella Sezione XI a pag. 95, il capoverso che inizia con le parole "- che la quantificazione dei corrispettivi richiesti..." e finisce con "... per iscritto e formalmente approvata (2);" con il seguente: "- che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela in relazione a informazioni o comunicazioni venga attestata per iscritto come adeguata e proporzionale rispetto alle spese sostenute e sia formalmente approvata dal cliente".

Conseguentemente bisognerà, anche per quanto esposto al precedente punto 7), cancellare la nota (2) a più pagina.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o ragguglio in argomento, porgiamo i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
